

## Normativa in vigore sui rientri dall'estero

**Testo aggiornato ai sensi dell'Ordinanza del 29 Aprile 2022, in vigore dal 1° Maggio 2022 fino al 31 Maggio 2022.**

Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.

Per tutti gli altri Paesi, a condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, l'ingresso sul territorio nazionale è consentito alle seguenti condizioni:

- Presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli di una delle **certificazioni verdi** COVID-19 rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulti:
  - Avvenuta **vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  - Avvenuta **guarigione** da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  - Effettuazione di **test antigenico rapido o molecolare** condotto con tampone e risultato negativo a SARS-CoV-2 (test molecolare da effettuare nelle settantadue ore precedenti l'ingresso in Italia, test antigenico da effettuare nelle quarantotto ore precedenti l'ingresso in Italia).

Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica la misura della i, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo

In caso di **mancata presentazione** di tale certificazione verde sono previsti, in sostituzione:

- Obbligo di **quarantena** per un periodo di cinque **(5) giorni**.
- Obbligo di **test molecolare o antigenico per mezzo di tampone molecolare o antigenico al termine** del periodo.

Deroghe: v. sezione Esenzioni

### Esenzioni

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, le disposizioni previste non si applicano per:

- Equipaggio dei mezzi di trasporto;
- Personale viaggiante;
- Chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente l'Italia o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario della durata di 5 giorni e di sottoporsi, alla fine del periodo, a un tampone molecolare o antigenico;
- Lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro alla propria residenza, abitazione o dimora;
- Alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
- Chiunque rientri in Italia a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;

- Chiunque entri in Italia per una permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località italiane situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Le certificazioni richieste possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

v. sezione Transiti per ulteriori deroghe specificatamente legate ai transiti.

#### **Minori:**

Ai fini dell'ingresso in Italia, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

#### Transiti

**Transiti aerei:** Si precisa che tutti i soggetti che, indipendentemente dal Paese di provenienza,

- non lasciano l'area transiti degli aeroporti, o

- non soggiornano nel nostro Paese, ma utilizzano come aeroporto di destinazione uno scalo italiano e poi si dirigono alla propria residenza/domicilio esteri

devono presentare all'atto dell'imbarco la certificazione di aver effettuato il tampone secondo la disciplina prevista dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre u.s.

**Transiti marittimi o terrestri** (pullman o treno): Valgono le stesse regole indicate per i transiti aerei, ovvero, la presentazione all'atto dell'imbarco della certificazione di aver effettuato il tampone.

**Transiti con mezzo privato:** I soggetti che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi confinanti attraverso mezzo privato, per imbarcarsi su un volo o una nave/traghetto in uno scalo italiano con destinazione un Paese estero e permangono in Italia per meno di 36 ore sono tenuti a seguire le regole del Paese di destinazione e, pertanto, sono esonerati dall'effettuazione del tampone. Vi è, infatti, una deroga che prevede che chi transita in Italia con mezzo privato per meno di 36 ore è esonerato dall'effettuazione del tampone e della quarantena laddove previsti. Tale deroga è applicabile esclusivamente se si utilizza il mezzo privato per raggiungere il porto, l'aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale (v. sezione Esenzioni)

#### Certificazioni verdi Covid-19

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia Europea per i medicinali (European Medicines Agency- EMA), dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto, o dell'effettuazione, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso in Italia, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV- 2, sono riconosciute come equivalenti a quelle italiane.

Le certificazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.

Le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione rilasciate dalle Autorità sanitarie del Canada, Giappone, e Stati Uniti sono equivalenti a quelle dell'UE per l'accesso ad attività e servizi in Italia e per usufruire dei mezzi di trasporto. Possono essere presentate in formato cartaceo o digitale.

La normativa sulle certificazioni verde Covid-19 non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Sui voli internazionali non sono ammesse le Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le stesse, invece, possono essere utilizzate per i voli domestici.

Per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i soggetti con età superiore ai 6 anni esclusi per età dalla campagna vaccinale, rimane valido e applicabile per l'ingresso in Italia l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico e conseguente isolamento fiduciario, se previsto. Non vi è comunque obbligo di isolamento per motivi di viaggio, se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di certificazione di vaccinazione o di guarigione.

L'obbligo del green pass rafforzato all'accesso ai mezzi di trasporto non si applica ai servizi di trasporto internazionali, ma soltanto per i voli domestici. Per i voli internazionali in uscita dall'Italia valgono le norme in vigore del Paese di destinazione.

Nell'ambito dell'utilizzo del green pass rafforzato sui mezzi di trasporto nazionali, le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione, emesse da uno Stato terzo e conformi alla normativa italiana, sono equipollenti alle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione emesse dallo Stato italiano o da uno degli Stati dell'UE. Le certificazioni potranno essere presentate in formato cartaceo. Diversi Stati terzi emettono dei certificati verificabili dall'app VerificaC19 (già in uso per la verifica del green pass). Alla data del 05/01/2021 i Paesi sono i seguenti: Albania, Andorra, Armenia, Capo Verde, El Salvador, Isole Fær Øer, Georgia, Israele, Islanda, Libano, Liechtenstein, Repubblica di Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Panama, San Marino, Serbia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Togo, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uruguay, Città del Vaticano (link per aggiornamenti: [Certificato COVID digitale dell'UE: | Commissione europea \(europa.eu\)](#)). Qualora si verificassero dei problemi tecnici di lettura, dovrà essere consentita la verifica cartacea.

L'uso dei certificati vaccinali o di guarigione emessi all'estero per finalità transfrontaliere è normato dall'Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall'Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021 e s.m.i, e l'uso interno (ovvero all'interno del territorio italiano per le finalità previste dalla legge) dal decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 e s.m.i., e dalla Circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021 prot. 0042957.

## Obbligo di mascherine FFP2 sui mezzi pubblici

L'obbligo previsto dalla normativa italiana è vigente anche sui voli internazionali sia che abbiano come destinazione l'Italia sia che partano dall'Italia.

## Obblighi dei vettori

I vettori sono tenuti a:

- Verificare prima dell'imbarco il possesso di una delle certificazioni verdi;
- Vietare l'imbarco a chi manifesta sintomi compatibili con l'infezione da Sars-cov-2;
- Fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
- Dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

**dPLF: Passenger Locator Form:** dal 1° maggio 2022 la compilazione del Passenger Locator Form digitale (dPLF, modulo di localizzazione del passeggero) non è più obbligatoria.